

**AI DOCENTI a tempo determinato**

**ALBO PRETORIO**

**OGGETTO: Modalità di fruizione delle ferie per il personale docente a tempo determinato –a.s. 2025/2026**

**Premessa**

Le ferie costituiscono un diritto fondamentale del lavoratore, garantito dall'articolo 36 della Costituzione, volto ad assicurare il recupero delle energie psico-fisiche e il pieno godimento del tempo di riposo. Esse sono irrinunciabili e, in linea generale, non monetizzabili, salvo le specifiche eccezioni previste dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

**Quadro normativo di riferimento.**

La disciplina delle ferie per il personale docente a tempo determinato è regolata, in particolare, da:

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), art. 55;
- Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, art. 5, comma 8, come modificato dall'art. 54 della L. 228/2012;
- CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, che integra e modifica il CCNL 29.11.2007, con particolare riferimento all'art. 38 (ferie e festività) e all'art. 13, comma 15, del CCNL 2007;
- Dichiarazione congiunta n. 2 allegata al CCNL 2019-2021, in materia di monetizzazione delle ferie non godute;
- Calendario scolastico regionale vigente.

In base al combinato disposto delle norme citate, il personale docente – a prescindere dalla tipologia di contratto (a tempo indeterminato o determinato) – deve fruire delle ferie, di regola, nei periodi di sospensione delle lezioni individuati dal calendario scolastico, esclusi gli intervalli destinati a scrutini, esami di Stato e ulteriori attività valutative.

**Periodi di fruizione delle ferie:** I docenti a tempo determinato fruiscono prioritariamente delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni, e in particolare:

- vacanze natalizie;
- vacanze pasquali;
- eventuali "ponti" e festività previste dal calendario scolastico;
- periodo successivo al termine delle lezioni e fino al 30 giugno, in assenza di attività didattiche o funzionali all'insegnamento programmate.



### **Fruizione delle ferie durante il periodo di attività didattica**

Durante i periodi di svolgimento delle lezioni, è consentita la fruizione di un massimo di 6 giorni lavorativi di ferie per anno scolastico, alle seguenti condizioni:

a) i giorni richiesti devono risultare effettivamente maturati, in relazione alla durata del contratto e al servizio prestato;

b) la fruizione è subordinata alla possibilità di garantire la sostituzione del docente assente senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e senza pregiudizio per il regolare svolgimento delle attività didattiche.

La concessione delle ferie nel periodo di attività didattica resta, pertanto, subordinata alla valutazione discrezionale del Dirigente scolastico in ordine alle esigenze di servizio.

### **Docenti con contratto a tempo determinato fino al 30 giugno**

Per il personale con contratto con termine al 30 giugno (fine delle attività didattiche), si precisa che:

a) il docente è tenuto a presentare espressa istanza di fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e, ove possibile, dopo il termine delle lezioni e fino al 30 giugno;

b) la mancata richiesta, a fronte di adeguata informazione da parte della scuola, comporta la perdita del diritto all'indennità sostitutiva per la quota di ferie che sarebbe stato possibile fruire nei periodi di sospensione;

c) l'indennità sostitutiva, ove spettante, è limitata alla differenza tra i giorni di ferie maturati e quelli concretamente fruibili nei periodi di sospensione delle lezioni e fino al termine del contratto.

Si richiama, in particolare, l'Ordinanza della Corte di Cassazione 17.06.2024, n. 16715, la quale ha ribadito che il datore di lavoro non è tenuto a disporre d'ufficio le ferie in assenza di una specifica richiesta del lavoratore, una volta che questi sia stato adeguatamente informato delle modalità e dei tempi di fruizione.

### **Docenti con contratto a tempo determinato fino al 31 agosto**

Per i docenti con contratto in scadenza al 31 agosto, i numerosi periodi di sospensione dell'attività didattica propri del calendario scolastico risultano, di regola, sufficienti a consentire l'integrale fruizione delle ferie maturate. Pertanto, non si dà luogo all'erogazione di indennità sostitutiva in assenza delle specifiche condizioni previste dalla legge e dal contratto (impossibilità non imputabile al dipendente, nei limiti di legge).

### **Supplenti brevi e saltuari**

Le disposizioni della presente circolare non modificano la disciplina propria del personale supplente breve e saltuario, per il quale resta ferma la regolamentazione vigente in tema di ferie e relativa monetizzazione in sede di cessazione del singolo rapporto di lavoro.

### **Monetizzazione delle ferie non godute**

Ai sensi dell'art. 38 CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 e della Dichiarazione congiunta n. 2, le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio possono essere monetizzate esclusivamente all'atto



della cessazione del rapporto di lavoro e nei soli casi di oggettiva impossibilità alla fruizione non imputabile al dipendente.

Rientrano, a titolo esemplificativo, tra le fattispecie che consentono l'indennità sostitutiva: decesso del dipendente; malattia o infortunio; risoluzione del rapporto per inidoneità fisica permanente ed assoluta; congedo obbligatorio per maternità o paternità, nei limiti in cui impedisca la fruizione delle ferie. Restano esclusi tutti i casi nei quali il lavoratore avrebbe potuto fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, ma non abbia presentato tempestiva e formale richiesta.

### **Modalità operative per la richiesta di ferie**

Al fine di garantire la corretta gestione delle ferie e la continuità del servizio scolastico, il personale docente a tempo determinato è tenuto a:

- presentare la domanda di ferie in forma scritta (attraverso il sistema informativo in uso nell'Istituto o mediante l'apposito modulo, disponibile sul sito web e presso l'Ufficio personale);
- indicare con chiarezza il periodo richiesto, distinguendo tra giorni ricadenti in periodi di sospensione delle lezioni e giorni collocati in periodo di attività didattica;
- rispettare i termini minimi di preavviso che saranno indicati dall'Ufficio personale, fatti salvi i casi di documentata urgenza;
- verificare, in collaborazione con il referente di plesso e con l'Ufficio personale, l'assenza di sovrapposizioni tali da compromettere il regolare svolgimento delle attività.

L'accoglimento delle richieste è subordinato alle esigenze organizzative e didattiche dell'Istituto e viene formalizzato con apposita autorizzazione del Dirigente scolastico o di un suo delegato.

### **Informazione al personale e responsabilità individuale**

Con la presente circolare si assolve all'obbligo di informazione nei confronti del personale docente a tempo determinato in merito a:

- criteri e periodi di fruizione delle ferie;
- condizioni per l'eventuale monetizzazione delle ferie non godute;
- necessità di presentare una espressa richiesta di fruizione, in particolare per i docenti con contratto al 30 giugno.

Si richiama la responsabilità individuale di ciascun docente nel programmare per tempo la fruizione delle ferie, al fine di evitare situazioni di congestione nel periodo finale dell'anno scolastico e possibili preclusioni al riconoscimento di indennità sostitutive. Per ogni ulteriore chiarimento o per la gestione di casi specifici, il personale potrà rivolgersi all'Ufficio del personale dell'Istituto, previo appuntamento.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
*Prof.ssa Franca Masi*

(\*) Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.